

TRIBUNALE DI MESSINA - Sez. Lavoro

Giudizio nrg 4299/2021 – G.u.l. Dott.ssa Bonanzinga

Udienza dell'1.07.2022

Note autorizzate

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA (c.f. 80004070837), in persona del Rettore e legale rappresentate pro-tempore, Prof. S. Cuzzocrea, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c, dagli avv.ti Domenico Donato, Daniele Russo e Mariann Ardizzone, autorizzati a stare in giudizio con D.R. n. 3162 /2015, con domicilio eletto, per la carica, presso i locali del Rettorato, Piazza S. Pugliatti,1 (P.E.C. contenziosolegale@pec.unime.it)

(resistente)

contro

- la dott.ssa **AVENOSO Angela**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Villari presso lo studio del quale, sito in Messina, Via Caldara Polidoro n. 4, è anche elettivamente domiciliata

(ricorrente)

Con ricorso notificato all'Università degli Studi di Messina, la dott.ssa Avenoso conveniva in giudizio l'Ateneo per chiedere, previa, occorrendo, la declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Messina di cui al D.D. n. 1753 del 2020, prot. n. 70955 del 31.07.2020 e di tutti gli atti ad esso consequenziali, di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi valutare, ai fini della progressione orizzontale per l'an-



no 2019 indetta con Bando PEO 2019 emanato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 114621/2019 del 18.11.2019, per la progressione economica orizzontale categoria D, Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione Dati, gli eventi di cui agli allegati dal n. 5 al n.13 della sezione a) relativa alla formazione certificata e pertinente della propria domanda di partecipazione; nonché vedersi valutare, nelle sezioni e ed e. i, relative ai titoli culturali e professionali, gli ulteriori titoli professionali. Conseguentemente chiedeva di accertare il diritto della stessa all'inquadramento nella posizione economica relativa alla nuova categoria a far data dal 01.01.2020, con la condanna dell'Università alla corrispondenza in suo favore, a far data dal 01.01.2020 (o dalla diversa data di giustizia) sino al dì del soddisfo, delle differenze stipendiali corrispondenti al nuovo livello, così come previsto dal Bando di gara e dal CCNL relativo al personale del comparto università, con regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale e contributiva; il tutto con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché, al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stessa per il mancato inquadramento, nella misura che verrà determinata dal Giudice, anche in via equitativa, con condanna dell'Università degli Studi di Messina al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio.

Si costituiva, con memoria ritualmente depositata, la deducente Università di Messina la quale contestava integralmente quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente.

Svoltasi la prima udienza in data 23.02.2022, la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.07.2022, con termine per note da depositarsi fino a dieci giorni prima la predetta data.

* * * * *



Con le presenti note l'Università degli Studi di Messina insiste in tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione e risposta e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.02.2022, chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande proposte *ex adverso* che, anche in questa sede, devono intendersi contestate nella loro interezza.

Segnatamente, si evidenzia quanto segue.

Sul litisconsorzio

Anche in sede di note autorizzate si rileva che alla odierna deducente non risulta la notifica del ricorso ai soggetti che appaiono essere **litisconsorti necessari**.

Infatti, la ricorrente chiede, fra l'altro, la: “...*declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Messina di cui al D.D. n. 1753 del 2020, prot. n. 70955 del 31.07.2020 e di tutti gli atti ad esso consequenziali...*” nonché l'accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento della progressione economica orizzontale con inquadramento della stessa: “... *nella posizione economica relativa alla nuova categoria a far data dal 01.01.2020...*”, con il conseguente coinvolgimento di diversi soggetti interessati al rigetto del ricorso.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso* nelle note a trattazione scritta, nella non temuta ipotesi di accoglimento della avversa pretesa, è evidente che i vincitori ma anche gli idonei che la precedono nella graduatoria della progressione economica 2019 nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, potrebbero essere interessati a contrastare la richiesta avanzata dalla ricorrente a codesto Giudicante. Tali soggetti sono immediatamente individuabili nei vincitori ma anche negli ulteriori partecipanti, anche se non vincitori,



ma collocati in posizione migliore rispetto alla ricorrente.

Come è noto, infatti, per giurisprudenza consolidata “...i controinteressati sono i soggetti che nell'atto impugnato siano individuati o individuabili e che abbiano una posizione di vantaggio dalla conservazione dell'atto, ricevendo un vantaggio diretto ed immediato dal provvedimento” (Consiglio di Stato sez. II – 20.10.2020, n. 6318); ed ancora “La qualità di controinteressato postula la ricorrenza di un elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato con il ricorso, e di un elemento formale, costituito dall'espressa contemplazione del soggetto nell'atto impugnato ovvero dall'agevole sua identificabilità sulla base di quello” (Consiglio di Stato sez. IV – 10.06.2010, n. 3692).

Alla luce di quanto sopra si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia valutare la necessità e/o l'opportunità di onerare parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra individuati o di altri eventuali ulteriori soggetti, che dalla lettura del ricorso e/o dalle argomentazioni della presente difesa, codesto Giudicante dovesse ravvisare.

Nel merito

Nel merito, nel richiamare le argomentazioni spiegate nella memoria di costituzione, si ribadisce che la pretesa avversaria, alla luce di quanto rappresentato dalle competenti Strutture dell'Ateneo, risulta infondata.

La ricorrente, con l'odierna controversia, non contesta l'attribuzione dell'ulteriore punteggio alle concorrenti De Maria e Mangano né la decurtazione del suo punteggio originale, ma solo la mancata valutazione dei titoli indicati nella nota del 9.07.2020 assumendo, apoditticamente, che dalla eventuale valutazione dei documenti in questione “...sarebbe rientrata nel novero dei vincitori...”.



Sul punto si ribadisce che l'art. 4 del Regolamento per la P.E.O. (D.R. 2520 del 18.11.2019), fra l'altro, stabilisce che: *“In questa sezione rientrano le attività formative pertinenti alla attività lavorativa svolta da ciascun candidato... **E'onere del dipendente fornire elementi da cui si può evincere la pertinenza dell'attività formativa con l'area professionale di appartenenza e/o con l'attività lavorativa svolta.** Il punteggio attribuibile per ciascuna attività formativa, max 5 punti valutati in relazione alla qualità del corso, e il totale massimo raggiungibile previsto dal vigente CCNL di comparto sono dettagliati nella tabella 1”*. Lo stesso bando di selezione, all'art. 6, non fa che rinviare ai criteri e alle modalità di cui all'art. 4 del Regolamento.

Del resto, la Commissione con proprio verbale n. 1/2019 aveva stabilito a monte anche i criteri per l'attribuzione dei punteggi. (si veda memoria di costituzione pag. 5)

Orbene, alla odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 5 punti perché, evidentemente, la Commissione ha ritenuto coerenti con l'area professionale di appartenenza e/o con l'attività lavorativa svolta solo i corsi per i quali ha dato la valutazione.

In ogni caso, la ricorrente non risulta aver assolto all'onere di fornire elementi da cui evincere la coerenza e pertinenza con l'area professionale di appartenenza e/o con l'attività lavorativa svolta, espressamente richiesta dal Regolamento. In particolare, per quel che concerne il *“Corso base sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per datori di lavoro delegati e preposti”* (riportato a pag. 3 del ricorso e indicato come *“all. 6”*) si fa rilevare che la partecipazione ai corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro costituisce per il lavoratore un obbligo, prescritto dalla legge, la cui violazione è, addirittura, presidiata da una sanzione penale (si vedano artt.



20 comma 2 lett. h e 59 D. Lgs n.81/2008). Peraltro si tratta di un corso organizzato non dall'Università ma dall'AOU "G. Martino"

Ancora del tutto apodittica e indimostrata è l'affermazione di parte ricorrente secondo cui alcuni corsi sono stati: "...riconosciuti ad altri partecipanti". Sul punto, la stessa nulla prova e/o chiede di provare.

Inoltre la dott.ssa Avenoso non deduce l'insussistenza di titoli idonei da parte dei controinteressati o elementi di fatto che possano indurre a ritenere che la scelta operata sia irragionevole in quanto non conforme ai principi generali di correttezza e buona fede. Non sussiste pertanto nessun elemento che possa fondare una valutazione di arbitrarietà e non conformità a correttezza dell'apprezzamento discrezionale della Commissione nell'assegnazione del punteggio. (in tal senso *cf* Tribunale di Velletri, sez. Lav., sentenza n. 590 del 18.06.2020)

Per quel che invece concerne i "*Titoli culturali e professionali*" quanto alla lettera i) della tab. 5 del Regolamento ("ulteriori titoli culturali e professionali..."), cui sembra far riferimento la ricorrente, si fa rilevare che la citata tabella di Valutazione dei titoli culturali e professionali del Regolamento (si veda a proposito il rinvio operato dall'art. 10 del bando di selezione) prevede espressamente che per ogni tipologia possono essere valutati al massimo 2 (due) titoli; il richiamato verbale n.1/2019 della Commissione chiariva che"... *il punteggio ivi previsto (1 max 2) sarà riconosciuto per ciascuna delle casistiche previste dal form di presentazione dell'istanza*".

Orbene, sul punto si rappresenta che gli articoli su rivista riportati a pag. 3 del ricorso e indicati come allegati 9, 10, 11 e 12 sono stati inseriti dalla ricorrente nella voce "pubblicazioni", ma, avendo la stessa già ricevuto il massimo del punteggio attribuibile alla stessa voce, non avrebbe potuto ricevere una ulteriore supe-



riore valutazione. Per quanto riguarda gli “Abstract” risulta evidente che la Commissione non li ha ritenuti integrare i requisiti per l’inserimento nella voce “Interventi in Congressi”.

A voler tutto concedere e ritenere inseribili i suddetti titoli nella generica voce “Altro”, il risultato non sarebbe comunque cambiato poiché anche questa voce era già stata completata con il massimo del punteggio attribuibile.

In conclusione, la rivisitazione della graduatoria, a seguito delle istanze degli altri concorrenti, effettuata alla luce del Regolamento, del Bando di selezione e degli obiettivi criteri individuati dalla Commissione nel verbale n. 1/2019, ha comportato l’esclusione della ricorrente dal novero dei vincitori. Del resto, le valutazioni affidate alla cura della Commissione sono vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la P.E.O. in ordine ai giudizi tecnico – discrezionali formulati (*cf* 2. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 192 del 21.01.2021; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2855 del 28.06.2016).

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere integralmente rigettato perché infondato in fatto e in diritto.

Per tutto quanto eccepito, dedotto e chiesto nella propria memoria di costituzione e risposta, nelle note a trattazione scritta e nelle presenti note l’Università degli Studi di Messina, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l’eccezione sollevata e/o, in ogni caso, rigettare, con qualsivoglia motivazione, tutte le richieste di parte ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di causa come per legge.



Salvis juribus

Messina 20 giugno 2022

avv. Mariann Ardizzone avv. Daniele Russo avv. Domenico Donato

